Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 29 dicembre 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 135

LEGGE 23 dicembre 1992, n. **500.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

SOMMARIO

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993):*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIÔNI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonchè delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità

sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 3.

1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei princìpi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi.

5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 4.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonchè quelle di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891.

5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera *a)*, della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c)*, del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni

lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

Capo V

NORME FINALI

Art. 6

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993
(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)		
1) Oneri di natura corrente da coprire:			
Tabella «A» del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	14.632	23.256	23.340
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
- Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A.	1.600	-	-
- separazione assistenza-previdenza	1.500	1.500	1.500
Minori entrate correnti:			
- decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438	5.493	7.580	7.370
fiscal drag	1.000	1.350	1.500
contenimento spesa per il personale in servizio	2.750	3.870	3.880
contenimento spesa previdenziale	900	480	330
contenimento spesa sanitaria	-	220	120
aumento contributi sanitari e previdenziali	843	1.660	1.540
- disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» (contenimento supplenze scuola)	35	100	100
- legge delega n. 421 del 1992	6.970	3.400	3.500
autonomia regionale	3.550	3.400	3.500
istituzione ICI:			
esenzione ILOR	3.420	-	-
- Articolato del disegno di legge finanziaria	10	10	-
Tabella «C» del disegno di legge finanziaria (2)	15	6.359	6.359
Tabella «F» del disegno di legge finanziaria	-	-	-
Disegno di legge bilancio	23	-	-
Totale oneri da coprire	30.278	42.205	42.169

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 6, comma 1)

	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)		
2) Mezzi di copertura:			
Nuove o maggiori entrate (provvedimenti collegati):			
- decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438	24.493	16.510	18.420
- decreto-legge n. 394 del 1992, convertito dalla legge n. 461	4.700	5.000	5.000
- disposizioni recanti riapertura dei termini del condono (decreto-legge n. 455 del 1992)	2.800	-	-
- disegno di legge « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » (deducibilità spese generali)	400	200	200
- decreti legislativi richiamati dall'art. 15, comma 2, del disegno di legge «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica»	1.500	3.000	2.500
- legge delega n. 421 del 1992	3.450	-	-
istituzione ICI:			
acquisizione INVIM	3.450	-	-
Riduzioni di spese correnti:			
- tabelle legge finanziaria:			
Tabella «C»	6.954	1.477	5.099
Tabella «E»	306	4	4
Tabella «F»	-	105	195
- articoli della legge finanziaria	12.672	9.712	5.212
- decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438	5.788	6.758	6.788
- altri provvedimenti collegati	515	285	280
Miglioramento risparmio pubblico (3)	-	-	-
Totale mezzi di copertura ...	63.578	43.051	43.698
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (–) ...	+ 33.300	+ 846	+ 1.529

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)		
Fondo speciale di parte corrente:			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	25.936	37.140	39.126
meno:			
rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota capitale)	7.500	10.000	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A) ...	18.436	27.140	29.126
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato - allegato C-3)	32.254	42.310	44.786
meno:			
interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la manovra 1993-1994	20.950	28.426	29.000
rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale) .	7.500	10.000	10.000
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B) .	3.804	3.884	5.786
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	14.632	23.256	23.340

(2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: «Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994» non ancora perfezionato.

(3)

	1992	1993	1994	1995
		(importi in miliardi di lire)		
Risparmio pubblico	- 64.334 (*)	- 96.119 (#)	- 116.135 (#)	- 131.597 (#)
Differenza rispetto al 1992	-	- 31.785	- 51.801	- 67.263

(*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debiti pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta.

(#) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1ª Nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992, integrato con gli effetti degli emendamenti al progetto di bilancio non considerati nel prospetto di copertura. Tale risparmio è stato, altresì, ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliardi 35.344 per il 1995).

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri	176.000	181.000	191.000
Ministero del tesoro	8.517.586	14.637.586	16.392.586
Di cui: rate ammortamento mutui - 1993: 50.000 - 1994: 2.275.000 - 1995: 2.800.000 regolazione debitoria - 1993: 7.500.000 - 1994: 10.000.000 - 1995: 10.000.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri	52.000	60.000	60.000
Ministero della pubblica istruzione	10.000	68.080	459.080
Ministero dell'interno	15.634.000	19.090.000	18.770.000

Segue: TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire).

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei trasporti	650.000	-	-
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	2.000	2.000	2.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	705.000	2.905.000	3.055.000
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della marina mercantile	2.500	-	-
Ministero del turismo e dello spettacolo	10.000	10.000	10.000
Ministero dell'ambiente	5.000	15.000	15.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	51.500	51.500	51.500
TOTALE TABELLA A ...	25.935.586	37.140.166	39.126.166

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri ..	100.000	200.000	210.000
Ministero del tesoro	1.129.000	2.356.000	8.536.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1993: 151.000			
- 1994: 236.000			
- 1995: 336.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	115.000	140.000
Ministero della pubblica istruzione	100.000	150.000	200.000
Ministero dell'interno	100.000	100.000	100.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1993: 25.000			
- 1994: 25.000			
- 1995: 25.000			

Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei lavori pubblici .... (di cui limite di impegno: 10.000 a decorrere dal 1993)	60.000	210.000	260.000
Ministero dei trasporti	-	5.000	10.000
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Limiti di impegno)	-	50.000	100.000
Ministero della difesa .... (Limiti di impegno)	100.000	250.000	250.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .	-	2.200.000	2.500.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato .... (di cui limiti di impegno: 50.000 a decorrere dal 1993; ulteriori 50.000 a decorrere dal 1994)	145.000	420.000	430.000
Ministero della marina mercantile .... (Limiti di impegno)	75.000	155.000	155.000
Ministero del turismo e dello spettacolo	60.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	-	200.000	200.000
Ministero dell'ambiente	30.000	30.000	30.000
TOTALE TABELLA B ...	1.999.000	6.501.000	13.181.000

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	(a) 203.000	(a) 203.000	(a) 203.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (Articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224)	5.000	5.000	5.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (articolo 127): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)	178.000	178.000	178.000
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)	40.000	190.000	290.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990):			
- Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	50	50	50
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	-	245.000	245.000
	432.588	827.588	927.588

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)	5.300.000	5.815.000	6.315.000
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	141.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) ..	60.000	70.000	70.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	-	-	-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585) Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585) Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)	-	60.000	60.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	24.822	21.231	19.690
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	277.000	287.000	297.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola comprese le università (cap. 6683)	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	979.769	1.233.355	1.223.355
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.)	760.000	740.000	690.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- Art. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .	430.000	430.000	430.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) *(a)*	*(b)* 82.890.000	*(b)* 94.105.000	*(b)* 95.860.000
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonchè la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(b) Comprese lire 363 miliardi per l'anno 1993, lire 6.863 miliardi per l'anno 1994 e lire 4.663 miliardi per l'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria anni 1989-1990-1991. La quota 1993 comprende 2.250 milioni relativi alla spesa autorizzata dalla legge n. 423 del 1991.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	248.000	-	-
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	-	-	390.000
	91.742.326	103.550.321	106.143.780
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	800.000	1.190.000	1.290.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	200.000	200.000	200.000
	1.024.000	1.414.000	1.514.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	5.000	5.000	5.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	450.000	510.000	520.000
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	8.000	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	3.130	3.130	3.130
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Concessione di un contributo statale ordinario alla Società «Dante Alighieri» (cap. 2667) ..	1.500	1.500	1.500
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109)	450	450	450
	483.655	543.655	553.655

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	500	500	100
	500	500	100
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (cap. 2841) ..	15.000	15.000	15.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo «Fondo scorta» per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	3.500	3.500	3.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.800	6.800	6.800
- Art. 132: Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283)	50.000	50.000	50.000
	78.300	78.300	78.300

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	400.000	680.000	850.000
	400.000	680.000	850.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- Art. 17, primo comma: Esercito, marina ed aeronautica (cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	(*a*) 10.000	(*a*) 10.000	(*a*) 10.000
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (cap. 7451)	280.000	280.000	280.000
	290.000	290.000	290.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	-	620.000	635.000
	3.500	623.500	638.500

(*a*) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: Disposizioni in materia previdenziale:			
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	*(a)* 31.000	*(a)* 31.000	*(a)* 31.000
	31.000	31.000	31.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	200.000	200.000	200.000
	202.000	202.000	202.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca relativamente all'ISFOL.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 2181)	4.000	4.000	4.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, art. 7: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3571)	(*a*) 4.500	(*a*) 4.500	(*a*) 4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022/p., 8023, 8024)	75.000	60.000	60.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge 17 febbraio 1982, n. 41) (capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561) ...	-	99.000	99.000
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (Legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 8565)	-	1.000	1.000
	83.500	168.500	168.500

(*a*) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.350	1.350	1.350
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.)	50.000	50.000	50.000
	53.480	53.480	53.480
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648, e legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	62.000	62.000	62.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	900.000	900.000	900.000
	962.000	962.000	962.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.400	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	22.000	22.000	22.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)....................	1.500	1.500	1.500
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614).....................................	5.500	5.700	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616)	3.000	3.000	3.000
	41.700	41.900	42.200
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:			
- Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) ..	100.000	400.000	400.000
	100.000	400.000	400.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)	5.200	5.200	5.200
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	15.000	15.000	15.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11: contributo al C.N.R. (cap. 7502)	*(a)* 1.090.000	*(a)* 1.140.000	*(a)* 1.140.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7303)	200.000	700.000	750.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	800.000	850.000	900.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520)	*(b)* 4.100	*(b)* 4.100	*(b)* 4.100
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	-	127.000	127.000
	2.174.300	2.901.300	3.001.300
TOTALE GENERALE...	98.251.849	112.917.044	116.005.403

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca, nonché quelli relativi alla sistemazione degli assegnisti di cui alla legge n. 14 del 1989.
(b) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 28 novembre 1965, n. 1329: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	200.000
Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- Art. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro)	150.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso (capp. 8043/p, 8044/p/Industria)	35.000
- Art. 16, comma 12: Fondo anticipazioni a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità naturali (cap. 8172/Tesoro)	20.000
- Art. 16, comma 13: Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate (cap. 7763/Tesoro)	11.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (cap. 9008/Tesoro)	1.500.000
Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio:	
Art. 3-*octies*: Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)	30.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)...	1.010.000
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cap. 8042/Industria)	50.000
- Art. 15, comma 36: Progetto di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (cap. 7802/ Tesoro)	50.000
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7549/Partecipazioni statali)..	40.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010/Tesoro)	150.000
Legge 30 luglio 1990, n. 221: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
- Art. 3, comma 7: Contributi per attività sostitutive (cap. 7904/ Industria)	50.000
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:	
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza)	30.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (capp. 8559, 8560/Marina mercantile)..................	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
- Art. 12: Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali (cap. 7558/Industria)	100.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 68: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (cap. 7294/Trasporti)	100.000
TOTALE TABELLA D ...	3.536.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 13 ottobre 1969, n. 740: Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa *(a)* (cap. 4571/Lavoro e previdenza)	- 30	- 30	- 30
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1348: Istituzione del Comitato nazionale con funzioni consultive in materia di scambio di giovani lavoratori all'interno della Comunità economica europea *(a)* (cap. 4571/Lavoro e previdenza)	- 5	- 5	- 5
Legge 1° marzo 1986, n. 64; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, nonchè legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)	- 50.000	- 100.000	- 100.000

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 15, comma 46: Spese per lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione *(a)* (capp. 1092, 1093/Partecipazioni statali)	- 500	- 500	- 500
- Art. 15, comma 47: Spese per la realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali *(a)* (cap. 1101/Partecipazioni statali)	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Legge 4 agosto 1990, n. 240: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità *(b)* (cap. 7308/Trasporti)	- 15.000	-	-
Legge 7 agosto 1990, n. 245: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (cap. 1255/Università e ricerca)	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719/Industria)	-	- 50.000	- 50.000

(a) Soppressione di parte dell'autorizzazione di spesa.
(b) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 29 ottobre 1991, n. 358: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:			
- Art. 9, comma 4: Programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi di uffici finanziari (cap. 7853/Finanze)	- 20.000	-	-
- Art. 12, comma 6: Spese per l'assunzione di nuovo personale (capp. 1015, 1016, 1018/Finanze)	- 173.500	-	-
Legge 30 dicembre 1991, n. 413: Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale:			
- Art. 30, comma 3: Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario (capp. 3449, 3450/Finanze)	- 122.500	-	-
- Art. 78, comma 37: Rimborsi derivanti dai conti fiscali (cap. 3480/Finanze)	- 6.000	-	-
Legge 26 febbraio 1992, n. 211: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:			
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa *(b)* (cap. 7279/Trasporti)	- 175.000	-	-

(b) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie *(a)* (cap. 7311/ Trasporti)	- 195.000	-	-
Legge 26 febbraio 1992, n. 212: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (cap. 9011/Tesoro)	- 195.000	-	-
TOTALE TABELLA E...	- 955.535	- 153.535	- 153.535

(a) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) Non impegnabili le quote degli anni 1994 ed esercizi successivi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1994 e successivi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1994 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

B - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	49.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979: Provvidenze a favore del porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	4.600	1996	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– Art. 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	*(a)* 1.000	*(a)* 4.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 17, comma 45: Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	*(b)* 5.000	-	-	-	-	
Legge n. 543 del 1988: Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801)	*(c)* 10.000	-	-	-	-	
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	10.000	*(d)* 20.000	*(e)* 50.000	-	-	3
	37.600	35.600	61.600	53.600		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	*(a)* 10.000	*(a)* 10.000	*(a)* 10.000	-	-	1
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	*(b)* 150.000	-	100.000	*(c)* 410.000	1997	1
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	20.000	*(d)* 40.000	*(e)* 40.000	-	-	1
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	*(f)* 15.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1996.
(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.
(d) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	*(a)* 50.000	*(a)* 50.000	*(a)* 100.000	*(a)* 100.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	*(b)* 5.000	*(b)* 15.000	-	-	-	1
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
- Art. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria: cap. 7801)	5.000	*(c)* 10.000	-	-	-	1
- Art. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto (Industria: cap. 7560)	5.000	*(c)* 15.000	*(c)* 15.000	-	-	1
	260.000	140.000	265.000	510.000		
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	10.000	1996	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	30.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	12.500	12.500	12.500	87.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	14.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– Art. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787)	*(a)* 36.000	*(a)* 47.000	*(b)* 57.000	*(c)* 127.000	2006	3
– Art. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonchè di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	*(d)* 5.000	*(e)* 5.000	*(a)* 5.000	-	-	3
– Art. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	3.000	1998	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 24.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(c) Comprende milioni 3.000 quale parte relativa all'anno 1994 e milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.
(d) Parte della quota relativa dell'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	*(a)* 5.000	*(a)* 5.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	*(b)* 30.000	*(b)* 30.000	-	-	-	3
- Art. 6, comma 6 e art. 17, comma 10 della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	*(b)* 40.000	*(c)* 30.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	*(b)* 500.000	*(b)* 200.000	*(b)* 100.000	-	-	3
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	*(b)* 200.000	*(b)* 200.000	*(d)* 800.000	*(e)* 1.275.000	1996	3

(*a*) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(*b*) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(*c*) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(*d*) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 220.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(*e*) Di cui milioni 195.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 1.080.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817	*(a)* 28.000	*(a)* 20.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 8647, 9051	*(b)* 30.000	*(a)* 60.000	*(c)* 30.000	-	-	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro: capp. 7791, 7796	21.000	21.000	-	-	-	2
- Bilancio: cap. 7083	50.000	*(d)* 300.000	*(a)* 300.000	*(e)* 922.000	1996	3
Legge n. 235 del 1990: Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont (Industria: cap. 7045)	*(f)* 5.000	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	60.000	*(g)* 20.000	-	-	-	2
- Art. 6, comma 3: Prevenzione incendi boschivi (Agricoltura: cap. 8281)	10.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Comprende milioni 136.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(e) Di cui milioni 93.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 429.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(f) Quota relativa dell'anno 1992.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	100.000	500.000	300.000	*(a)* 2.525.000	1996	3
- Art. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici:						
- Tesoro: cap. 7890	10.000	*(b)* 16.950	-	-	-	2
- Lavori pubblici: capp. 7542, 9085	41.350	-	-	-	-	
- Difesa: capp. 1872, 2802	6.220	-	-	-	-	
- Università e ricerca: cap. 7323	5.480	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice:						
- Tesoro: cap. 8817	37.000	*(b)* 30.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: cap. 7006	3.000	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 6: Integrazione fondo protezione civile (Presidenza: cap. 7602)	15.000	-	-	-	-	
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888)	*(c)* 260.000	*(d)* 780.000	780.000	-	-	3

(a) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 450.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 700.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.
(d) Di cui milioni 520.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976:						
- Art. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786)	5.000	5.000	-	-	-	1
- Art. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)	5.000	5.000	-	-	-	1
- Art. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	5.000	5.000	-	-	-	1
	1.568.550	2.335.450	2.427.500	4.993.500		
4. *Interventi a favore del Mezzogiorno.*						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773)	*(a)* 200.000	*(b)* 365.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) *(e)*	5.950.000	5.560.000	*(c)* 6.575.000	*(d)* 34.570.675	1996	3

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Di cui milioni 5.275.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi all'anno 1991, milioni 6.500.000 relativi all'anno 1992, milioni 6.000.000 relativi all'anno 1993 e milioni 6.340.000 relativi all'anno 1994.
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 50.000 per l'anno 1993 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno:						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	200.000	(a) 200.000	(b) 100.000	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- Art. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 7759)	1.900.000	2.825.000	2.825.000	3.425.000	1996	3
- Art. 1, comma 5: Fondo attuazione politiche comunitarie - Programmi cofinanziati dalla CEE (Tesoro: cap. 8816)	450.000	450.000	-	-	-	3
	8.700.000	9.400.000	9.500.000	37.995.675		
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):						
- Art. 34: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	(c) 5.000	-	-	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	26.000	36.000	*(a)* 16.000	*(b)* 105.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	60.000	60.000	*(c)* 190.000	1996	3
- Art. 11, comma 15: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) *(f)*	74.000	64.000	64.000	*(d)* 216.000	1999	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	15.000	30.000	30.000	*(e)* 105.000	1996	3

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(c) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990, milioni 30.000 relativi all'anno 1991, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 30.000 relativi all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

(e) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992 e milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993.

(f) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) (*a*)	100.000	100.000	100.000	(*b*) 450.000	1997	3
- Art. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043) (*f*)	(*c*) 40.000	(*d*) 10.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'art. 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	(*e*) 15.000	(*e*) 25.000	(*e*) 10.000	-	-	3
	305.000	325.000	280.000	1.066.000		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.*						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	45.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857	30.000	30.000	30.000	-	-	2
- Industria: cap. 5110	10.000	10.000	10.000	-	-	2

(*a*) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.
(*b*) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(*c*) Comprende parte della quota relativa all'anno 1992.
(*d*) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(*e*) Parte della quota dell'anno 1990.
(*f*) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 25.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- Art. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	30.000	30.000	30.000	87.000	1997	3
- Art. 7, comma 1: Conferimento al fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (Tesoro: cap. 8166)	8.000	10.000	10.000	49.000	1997	2
- Art. 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione di un fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane (Tesoro: cap. 8775)	2.000	2.000	2.000	2.000	1996	2
- Art. 8: Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro: capp. 8775, 8776)	12.000	17.000	15.000	60.000	1997	2
- Art. 9, comma 6: Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Belluno (Industria: cap. 7557)	10.000	15.000	15.000	-	-	1
- Art. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	25.000	25.000	20.000	-	-	1
- Art. 13: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento del programma di difesa antigrandine previsto da accordi internazionali (Tesoro: cap. 8775)	2.000	-	-	-	-	
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425)	(a) 67.500	(b) 92.500	92.500	-	-	3

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 25.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti: cap. 7513)	*(a)* 3.000	*(b)* 4.000	4.000	-	-	3
- Art. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 8813, 8815)	*(a)* 36.500	*(c)* 71.500	71.500	-	-	3
- Art. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454)	*(a)* 31.000	*(d)* 62.000	62.000	-	-	3
- Art. 2, comma 7: Progetto integrato comune di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9455)........	*(a)* 6.000	*(e)* 11.000	11.000	-	-	3
- Art. 2, comma 8: Interventi di competenza della provincia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9453)..	*(a)* 1.500	*(b)* 2.500	2.500	-	-	3
- Art. 2, comma 9: Interventi in favore dell'università e dell'istituto universitario di architettura di Venezia (Università e ricerca: capp. 7321, 7322)	*(a)* 4.500	*(f)* 6.500	6.500	-	-	3
	309.000	419.000	412.000	243.000		

7. *Provvidenze per l'editoria.*

	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 428 del 1984: Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7406) ...	10.000	-	-	-	-	

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(c) Di cui milioni 35.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(d) Di cui milioni 31.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(e) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.
(f) Di cui milioni 2.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma ventunesimo: Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20: Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	25.000	25.000	25.000	-	-	3
- Art. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	-	-	3
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	100.000	2000	1
	69.000	59.000	49.000	100.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	-	*(a)* 150.000	*(b)* 150.000	*(c)* 370.000	1996	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)	-	*(d)* 50.000	-	-	-	1

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1985 (milioni 50.000).
(b) Parte della quota relativa al 1985.
(c) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 50.000) ed all'anno 1986 (milioni 320.000).
(d) Parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 179 del 1992: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (art. 2, comma 1) (Lavori pubblici: cap. 8276)	-	40.000	(a) 30.000	-	-	3
	-	240.000	180.000	370.000		
9. *Mediocredito Centrale.*						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 60.000	-	-	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 70.000	-	-	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(c) 20.000	(d) 50.000	(d) 100.000	(e) 130.000	1996	3

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 relativi all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	*(a)* 20.000	*(b)* 60.000	*(a)* 105.000	*(a)* 280.000	1996	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	20.000	*(c)* 60.000	*(d)* 105.000	*(e)* 275.000	1996	3
	100.000	250.000	440.000	685.000		

10. *Artigiancassa.*

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	*(f)* 50.000	*(f)* 50.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 110.000), 1991 (milioni 70.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 45.000).
(f) Quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	*(a)* 130.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	50.000	*(b)* 200.000	*(c)* 170.000	*(d)* 130.000	1996	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	100.000	150.000	150.000	*(e)* 150.000	1996	3
	250.000	530.000	320.000	280.000		

11. *Interventi nel settore dei trasporti.*

	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811).....	*(f)* 60.000	*(g)* 100.000	*(f)* 100.000	*(f)* 150.000	1996	3

(a) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 20.000 relativi all'anno 1993.
(b) Comprende milioni 180.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990.
(c) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994.
(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990 e milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(e) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(f) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(g) Di cui milioni 90.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 10.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità *(a)* (Trasporti: capp. 7308, 7309)	30.000	*(b)* 35.000	15.000	-	-	3
Legge n. 380 del 1990: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti: cap. 7211)	*(c)* 20.000	-	-	-	-	1
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7878)	10.000	*(d)* 20.000	-	-	-	1
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti: cap. 7294) *(k)*	*(e)* 140.000	70.000	*(f)* 120.000	-	-	1
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
– Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa *(g)* (Trasporti: cap. 7279)	-	*(h)* 225.000	225.000	-	-	3
– Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie *(i)* (Trasporti: cap. 7311)	-	*(j)* 350.000	350.000	-	-	3
	260.000	800.000	810.000	150.000		

(a) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 15.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.
(b) Di cui milioni 15.000 quale seconda annualità di un limite di impegno quindicennale e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(e) Di cui milioni 40.000 quale prima annualità di un limite di impegno settennale.
(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(g) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 175.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.
(h) Di cui milioni 50.000 quale prima annualità di un limite di impegno trentennale e milioni 175.000 quale seconda annualità di un limite di impegno trentennale.
(i) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 195.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.
(j) Di cui milioni 155.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale e milioni 195.000 quale seconda annualità di un limite di impegno decennale.
(k) L'autorizzazione di spesa è incrementata di 100.000 milioni per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
12. *Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	*(a)* 100.000	*(a)* 170.000	*(a)* 10.000	-	-	3
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)	*(b)* 50.000	*(c)* 70.000	*(d)* 130.000	-	-	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	50.000	*(e)* 70.000	*(e)* 100.000	*(f)* 224.200	1996	3
	200.000	310.000	240.000	224.200		
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	*(b)* 150.000	*(e)* 150.000	*(e)* 50.000	-	-	3
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	59.900	59.900	59.900	104.900	1996	3
	209.900	209.900	109.900	104.900		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(f) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
14. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)	*(a)* 30.000	*(b)* 30.000	*(b)* 60.000	-	-	3
Legge n. 431 del 1991: Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale:						
– Art. 1, comma 1: Contributi per la ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche (Marina mercantile: cap. 7553) ...	*(c)* 80.000	80.000	80.000	-	-	3
– Art. 1, comma 2: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Marina mercantile: cap. 7557)	*(d)* 20.000	20.000	20.000	-	-	3
	130.000	130.000	160.000	-		
15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)	*(e)* 100.000	*(f)* 200.000	*(e)* 200.000	*(g)* 350.000	1996	3

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1991.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.
(d) Prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(g) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810)	(a) 200.000	(a) 220.000	-	-	-	2
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: cap. 7840)	(b) 300.000	(c) 403.000	(d) 845.000	-	-	3
Legge n. 366 del 1990: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (art. 1) (Tesoro: cap 7845) .	45.000	-	-	-	-	
	545.000	623.000	845.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(d) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 645.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(a)* 50.000	*(b)* 70.000	*(c)* 70.000	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(d)* 50.000	*(d)* 80.000	*(e)* 200.000	*(f)* 360.000	1996	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7001, 7010)..	*(g)* 10.000	*(g)* 10.000	*(g)* 10.000	-	-	3
	110.000	160.000	280.000	360.000		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 140.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).
(f) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).
(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
18. *Metropolitana di Napoli.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– Art. 34, comma 2: Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)	*(a)* 35.000	-	-	-	-	
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– Art. 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	*(b)* 10.000	*(c)* 20.000	*(b)* 20.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	*(a)* 5.000	*(a)* 10.000	*(a)* 15.000	-	-	1
– Art. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) .	*(a)* 5.000	*(a)* 10.000	*(a)* 15.000	-	-	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: cap. 9010) *(g)*	*(a)* 350.000	*(b)* 250.000	*(c)* 350.000	-	-	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (Ambiente: cap. 7708)	*(d)* 50.000	*(c)* 50.000	*(e)* 100.000	-	-	3
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:						
- Presidenza: cap. 7731	10.000	*(f)* 10.000	-	-	-	3
- Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502	*(c)* 80.000	*(c)* 133.000	*(c)* 150.000	*(c)* 200.000	1996	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 5, comma 9: Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302)	5.000	*(f)* 5.000	-	-	-	3
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370) *(h)*	45.000	*(f)* 15.000	-	-	-	3
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:						
- Art. 3, comma 3: Predisposizione della carta sulla natura (Presidenza: cap. 7732)	5.000	10.000	-	-	-	3

(*a*) Comprende parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 50.000) e parte della quota relativa all'anno 1991 (milioni 150.000).
(*b*) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 200.000).
(*c*) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(*d*) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(*e*) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 50.000).
(*f*) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(*g*) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.
(*h*) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 30.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente capp. 7303, 7410)	60.000	62.000	*(a)* 80.000	-	-	2
- Art. 18, comma 4: Finanziamento programmi e progetti per le aree protette marine (Ambiente: cap. 7304)	5.000	5.000	-	-	-	2
- Art. 34, comma 10: Istituzione parchi nazionali (Ambiente: cap. 7305)	20.000	*(b)* 10.000	-	-	-	2
	650.000	590.000	730.000	200.000		

20. *Realizzazione strutture turistiche.*

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 8, comma 2: Prosecuzione degli interventi a sostegno dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7548)	30.000	*(b)* 20.000	-	-	-	3

21. *Interventi in agricoltura.*

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Tesoro: cap. 9008) *(d)*	*(c)* 2.500.000	*(c)* 1.085.000	-	-	-	3

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 1.500.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 545 del 1987 e legge n. 193 del 1991: Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: cap. 8113)	(a) 16.506	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):						
- Lavori pubblici: capp. 7740, 9419	(b) 13.300	(c) 22.340	(b) 10.000	-	-	3
- Agricoltura: cap. 7720	(b) 16.700	(c) 27.660	(b) 10.000	-	-	3
Legge n. 193 del 1991: Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto (Beni culturali: cap. 8119)	3.000	-	-	-	-	
	49.506	50.000	20.000	-		
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1032, 1255, 1401, 1408, 7102) (e)	413.000	308.000	217.500	(d) 300.000	1996	1

(a) Comprende milioni 6.500 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 e parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 105.000) e 1995 (milioni 195.000).
(e) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 2.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
24. *Impiantistica sportiva.*						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)	4.000	4.000	4.000	16.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
- Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	20.000	20.000	20.000	120.000	2001	3
	34.000	34.000	34.000	146.000		
25. *Sistemazione aree urbane.*						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	(*a*) 50.000	(*a*) 100.000	(*b*) 130.000	-	-	3

(*a*) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(*b*) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 50.000)

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
26. *Interventi diversi.*						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136) ...	75.000	100.000	89.564	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro: cap. 8812	*(a)* 29.700	*(a)* 10.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	*(a)* 30.300	*(a)* 30.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	*(b)* 20.000	*(b)* 30.000	*(b)* 30.000	-	-	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	*(b)* 20.000	*(b)* 20.000	*(b)* 30.000	-	-	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	-	*(c)* 300.000	*(d)* 300.000	*(e)* 451.000	1996	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(e) Di cui milioni 67.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero:						
- Art. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001).....	1.600	1.100	1.100	-	-	1
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719) *(f)*..................................	*(a)* 10.000	*(a)* 340.000	*(b)* 350.000	*(c)* 1.047.000	1996	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	20.000	20.000	*(d)* 20.000	1996	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565) *(g)*	60.000	*(c)* 50.000	-	-	-	2
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853) *(h)*	-	50.000	50.000	*(e)* 80.000	1996	2

(*a*) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(*b*) Di cui milioni 205.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 145.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.
(*c*) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(*d*) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1995.
(*e*) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.
(*f*) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 50.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 in base alla precedente Tabella E.
(*g*) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10 000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella D.
(*h*) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 20.000 per l'anno 1993 in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia:						
- Art. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402)	-	*(a)* 200.000	200.000	-	-	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: cap. 7905)	1.000	1.000	1.000	6.000	2000	1
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: capp. 7602, 7606, 7607, 7801, 8001, 8005, 8019, 8036, 8203, 8230)	129.991	*(b)* 45.000	-	-	-	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011) *(e)*	75.000	*(b)* 90.000	*(b)* 140.000	-	-	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
- Art. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Marina mercantile: cap. 8022)	20.000	30.000	*(c)* 50.000	-	-	3
- Art. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	20.000	20.000	*(d)* 20.000	-	-	3
	502.591	1.337.100	1.281.664	1.604.000		
TOTALE MINISTERI ...	17.418.147	19.691.050	18.993.164	49.735.875		

(a) Di cui milioni 80.000 e milioni 20.000 quali prime annualità dei limiti di impegno quindicennali autorizzati nel 1993 e rinviati nel 1994 e milioni 100.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.
(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1994.
(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.
(e) La rimodulazione è operata sulla base della riduzione dell'autorizzazione di spesa di milioni 195.000 per il 1993 di cui alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.						
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	-	-	-	3
Azienda di Stato per i servizi telefonici.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	175.000	(a) 25.000	-	-	-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	375.000	225.000	-	-		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	17.793.147	19.916.050	18.993.164	49.735.875		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Nota all'art. 1:

— La legge n. 468/1978 reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988:

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*bis* della citata legge n. 468/1978, introdotto dall'art. 6 della legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 11-*bis (Fondi speciali).* — 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera *h)*, dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera *b)*, dell'art. 11».

— Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

— Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettere *e)* ed *f)*, della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo del comma 1, dell'art. 7 del D.L. n. 384/1992 recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», è il seguente: «1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale».

— Il D.P.R. n. 218/1978, reca norme concernenti il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992) è il seguente: «1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970, concernente «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario», è il seguente:

«Art. 8 *(Partecipazione a gettito di imposte erariali)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi [a decorrere dall'anno 1993 la quota è ridotta al 3,10 per cento dall'art. 4, comma 5, della legge qui pubblicata, *n.d.r.*];

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— Il D.Lgs. n. 418/1989, reca norme concernenti «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981, concernente «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», come modificato dall'art. 27-*quater* del D.L. n. 786/1981, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— La legge n. 210/1985 reca: «Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato».

— La direttiva CEE n. 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 237 del 24 agosto 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 17 ottobre 1991, 2ª serie speciale.

— Il regolamento CEE n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 130 del 15 giugno 1970.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) è il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) *(omissis)*;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore».

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 40/1989 (Norme in materia regionale) così recita: «2. Il fondo comune, come sopra determinato [trattasi del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 (si veda al riguardo in nota all'art. 4) determinato in complessive lire 6.401 miliardi; *n.d.r.*], è comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale dell'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del D.L. n. 326/1990, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990:

«2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:

a) *(omissis)*;

b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale».

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 14/1989 concernente «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano», è il seguente: «2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 138/1984, concernente «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33», è il seguente:

«Art. 7. — Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;

b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera *b)*, sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in paticolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base delle certificazioni di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo».

— L'art. 1-*duodecies* del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dell'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzionamento a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1-*duodecies*. — A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le norme di cui al settimo comma dell'art. 1-*sexies* e al primo e terzo comma dell'art. 1-*decies*».

— Il D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, reca norme sul trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL.

— Tre D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, recano, rispettivamente, norme sul trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e dei beni e del personale dei soppressi consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca.

— Il testo della lettera *a)* dell'art. 2 della legge n. 891/1977, concernente «Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044» è il seguente:

«Lo speciale fondo di cui all'art. 1 viene alimentato:

a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate».

— Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 281/1970 si veda in nota all'art. 3.

— Il testo della lettera *c)* del comma 1, dell'art. 4 della legge n. 421/1992, concernente «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», è il seguente:

«1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:

a)-b) (omissis);

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario — già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni — dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 si veda in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), è il seguente:

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), è il seguente:

«Art. 37. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222,

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

— Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988, (legge finanziaria 1988), è il seguente: «3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, dei finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 384/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) è il seguente:

«Art. 5. *(Disposizione finanziaria)*. — 1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 9 — 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1650):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 30 settembre 1992.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 21, 27, 28 ottobre, 5 e 6 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 6 novembre 1992 (atto n. 1650/*A*) relatore on. ZARRO.

Esaminato in aula il 9, 10, 17, 18 novembre 1992 e approvato il 19 novembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 796).

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, giunta affari Comunità europee e commissione questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione l'1, 2, 3 e 4 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1992 (atto n. 796/*A*) relatori sen. GIORGI e sen. PAVAN.

Esaminato in aula il 9, 10, 11, 14 dicembre 1992, con modificazioni e approvato il 16 dicembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1650/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 dicembre 1992 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 18 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0546

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652533) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto 1, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . L. 186.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - *vendita pubblicazioni* ☎ (06) 85082150/85082276 - *inserzioni* ☎ (06) 85082145/85082189

L. 7.800